

JOANNIS BONAVENTURÆ
NERI BADIA

REGIÆ CELSITUDINIS

SERENISSIMI MAGNI DUCIS ETRURIÆ
IN SIGNATURA LIBELLORUM SUPPLICUM GRATIÆ
ET IUSTITIÆ CONSILIARII

DECISIONES
ET RESPONSA JURIS

TOMUS SECUNDUS

CONTINENS EJUSDEM RESPONSA QUIBUS ACCEDUNT

POMPEII FILII

DECISIONES RESPONSA ET DISCURSUS LEGALES

CUM INDICE ARGUMENTORUM

*Et in calce Operis appositus est alter Index locupletissimus
Materiarum*



FLORENTIÆ MDCCLXXVI.

Ex Typographia Allegrini, Pisori & Soc.
CENSORIBUS APPROBANTIBUS.

detto Comune conquistati i quali vivevano colle sue proprie Leggi, e colle medesime sono stati lasciati vivere, così tutto quel che si è detto sopra le variazioni degli Statuti Fiorentini si può ripetere sopra li Statuti Senesi, poichè sebbene la specialità delle disposizioni siano diverse, non ostante l'architettura del Governo è stata appresso a poco la medesima, e la Legislazione Municipale è sull'istesso piede della nostra. E perciò dopo i predetti Statuti si dovrà passare alle successive Ordinanze fatte dal Comune di Siena in supplemento o correzione dei medesimi, e poi alle Leggi della Casa Medici, alcune delle quali sono speciali per quello Statuto, e alcune contengono le medesime disposizioni emanate anco per il Dominio Fiorentino.

Li altri Paesi di nuovo acquisto della Real Casa de' Medici hanno ancor' essi le proprie Leggi che non hanno nulla di comune nè col Governo Fiorentino, nè col Governo Senese: ma essendo piccoli Territorj composti di poche Comunità, così non aggiungono gran volume alle cose sopra menzionate, e per lo scopo presente resta inutile il perdere il tempo nella loro descrizione, servendo il detto fin qui per concepire una tal quale idea dello Stato in cui si trova il corpo delle Leggi proprie statutarie o municipali della Toscana.

Oltre le dette Leggi proprie, che io chiamerò Statutarie e municipali della Toscana, si è sempre osservato fra noi il corpo dell' Ius Civile dei Romani, il quale io non chiamerò Legge straniera, perchè è sicura opinione che questo in Toscana sia stato sempre in osservanza fin da quando questa Provincia faceva parte dell' Imperio Romano, e che solo le novelle Costituzioni dell'Imperator Giustiniano, ove diversi cambiamenti furono fatti alle antiche Leggi Romane, si possono dire fra noi Leggi straniere dall' uso e dal consenso tacito dei Popoli abbrac-

ciate e ricevute, in quelle parti però che veramente si trova che l'uso vi si sia uniformato; giacchè in molte parti si sa di certo non essere state ricevute, e che anzi per impedirne la recezione, la quale poteva temersi dal costume di leggere e insegnare nelle Università le dette Novelle insieme col restante del Corpo Civile furono in diverse Città d'Italia fatti in quel tempo li Statuti espressamente contraddittorj alle nuove disposizioni di Giustiniano, e favorevoli e confermatorej dell'antico Gius Romano, e favorevoli in specie all'agnazione, e altre massime antiche, che Giustiniano aveva alterato per avvantaggiare li interessi del sesso muliebre. E da ciò dipende che quasi tutti li Statuti hanno disposto sopra le successioni ab intestato, perchè non piacendo il metodo Giustiniano che era difforme dal Gius antico d'Italia, ciaschedun Governo credè di dover recedere da detto metodo con uno Statuto correttorio; e siccome ciaschedun Governo fece questo Statuto a sua fantasia, così non è maraviglia se si vedono in tal materia tante difformità.

Il corpo del Gius Civile dei Romani è adunque in Toscana in quelle parti che dagli Statuti non è corretto, quello secondo il quale si decidono le differenze dei privati, e si amministra la giustizia sì nei Giudizj civili che criminali da qualunque Magistrato che eserciti l'ufizio suo con Giurisdizione. Anzi il più bello e antico Codice della Pandette che esista nel Mondo, ritrovato dai Pisani in Amalfi, fu dalla Repubblica di Firenze dopo la conquista di Pisa portato in questa Città, e si è conservato sempre con qualche straordinaria venerazione in questo istesso Palazzo, ove noi abbiamo l'onore di adunarci in adempimento della nostra commissione.

Questo Diritto Romano forma unicamente in questo Paese lo studio della Giurisprudenza, nella quale s'introducono coloro che vo-

glio-

promulgate in aggiunta del Corpo Canonico si è sempre proceduto con la massima che non siano attendibili, se non sono state per consenso espresso dei Sovrani accettate. E ben vero che questa accettazione non è sempre chiara, e molte dispute di fatto si promuovono sopra la qualità della passata osservanza per inferirne o per impugnarne la consecutiva accettazione.

Adunque noi troviamo questo Corpo Canonico in diverse materie variante dalle Leggi Civili Romane, e in altre repugnante alle disposizioni dei nostri Statuti; e in tali circostanze resta sovente molto dubbio quando debba prevalere il Gius Canonico, e quando il Gius Civile, e quando il Gius Statutario.

I confini tra il diritto Statutario, e il Gius Civile dei Romani, si possono con facilità assegnare, perchè il Gius Civile dei Romani non si osserva nei casi ove lo Statutario è contrario.

Lo Statutario ancora in se stesso benchè multiplice e voluminoso, non ostante non reca notabile confusione, perchè vi è la regola che la Legge posteriore deroga all' anteriore, e la particolare alla generale.

Ma rispetto al Gius Canonico prescindendo da una nuova deliberazione del Sovrano non è facile l'assegnarli i propri confini. Questo certamente dovrebbe tacere dovunque repugna al Gius Statutario, e il nostro Statuto medesimo ha sopra di ciò data una chiara decisione nel Libro secondo alla rubrica 25. *de non impugnandis Statutis Florentiae*, dove ordina quanto appresso, „ Omnia „ Statuta, & ordinamenta Commu- „ nis Florentiae sint valida, & fir- „ ma praecisa, & inviolabilia etiam „ si contra Ecclesias religiosas Ec- „ clesiasticas, vel non suppositas per- „ sonas, & contra libertatem Ec- „ clesiae dicerentur confecta. Et si „ in aliquo Statuto dicatur, quod „ non intelligatur aliquid esse pro- „ visum contra Sacros Canones, vel „ libertatem Ecclesiasticam, vel a-

„ liquid simile, vel majus, & op- „ ponens contra ea, quae allegans „ &c. capiatur, & non relaxetur, „ donec infra mensem a die condem- „ nationis de facto, & secundum so- „ lemnitatem florenos quingentos „ solverit Communi Florentiae sub „ poena amputationis linguae &c.

I confini del Gius Canonico non si potevano in quel tempo assegnare più chiaramente; ma siccome questa è una materia che tutta dipende dall' accettazione dei Sovrani, così quelli che tempo per tempo hanno avuto in mano la Sovranità del nostro Paese hanno variato di sentimento in diverse occasioni, secondo il loro diverso modo di pensare, e secondo le diverse circostanze dei tempi, giacchè i progressi del Gius Canonico sono stati per più secoli complicati con gli affari politici d' Italia, e di Europa, sicchè nello Stato presente rimane in questa materia la nostra Giurisprudenza molto oscura, e i dubbj non si possono decidere con alcuna Legge scritta, perchè noi ne manchiamo totalmente; non si possono decidere coll' opinione dei Dottori perchè i Canonisti Pontificj e loro seguaci all' apparire del Corpo Canonico si trovarono subito discordanti dai Giureconsulti Civili che gli riguardavano per le loro nuove opinioni con disprezzo e derisione, e tal discordia si puol dire che duri ancora, e difficilmente si possono decidere coll' osservanza e consuetudine, perchè bene spesso l' osservanza è stata fluttuante, e gli atti che si adducono o per l' una o per l' altra parte sono talvolta o mal provati o contenziosi, talchè l' oscurità in questa materia ha dato e sempre darà luogo a molte differenze di opinioni.

Finalmente un' altra Legge straniera è per uso tra noi ricevuta, e questa si chiama il Consolato del Mare, la quale è una raccolta di Leggi in origine dei Catalani che per consenso spontaneo delle Nazioni più culte che navigano i mari di Europa è stata ricevuta per Legge

Generale nelle cose marittime e mercantili, la quale serve di molta facilità e concordia nella spedizione dei predetti affari di navigazione e di commercio, i quali acciocchè il comodo del mare si reciprocamente è necessario che restino terminati con una uniformità di diritto, e con una tale corrispondenza alle opinioni e massime delle altre Nazioni che commerciano con noi, come la pratica antica e moderna in simil genere di giudizj c' insegna.

Questi sono i quattro Corpi di Leggi scritte, che vegliano nel Gran-Ducato di Toscana, a ciascuno dei quali per renderlo completo e corredato delle cognizioni necessarie al presente stato della Giurisprudenza si deve aggiungere il Gius non scritto, che è il risultato dell'osservanza interpretativa, la quale o si rileva dall'opinione più comune e più fondata dei Giureconsulti, o si rileva dalla consuetudine di giudicare specialmente nei nostri Tribunali.

Un gran soccorso per esaminare i progressi, e i fondamenti di questa osservanza noi lo possiamo ritrovare in Toscana nel lodevole Istituto fatto praticare ai Giudici fino dagli antichi tempi di scrivere i motivi dei loro Giudicati, la serie dei quali Motivi, che tanto nella Ruota di Firenze, che in quella di Siena è stata tenuta con tutta diligenza, può dare lumi copiosissimi per raccogliere il nostro gius non scritto, o vogliamo dire consuetudinario, la cognizione del quale è inseparabile dalle Leggi scritte, dovendo fissare lo stato dell'odierna Giurisprudenza Toscana.

Con la predetta osservanza interpretativa si decidono molti casi, che nella disposizione delle Leggi scritte sono restati dubbiosi e controversi, e si supplisce in molti altri, che nei Corpi delle dette Leggi scritte sono restati omissi, e si riconoscono i fondamenti di alcune moderazioni, ampliazioni, o estensioni dall'uso di giudicare e dalla

pratica forense introdotte e stabilite in aumento o correzione delle dette Leggi scritte.

A tutti i sopradetti quattro Corpi di Leggi ricevute nel Gran-Ducato per le mentovate ragioni serve d'interpretazione autentica l'osservanza dei nostri Tribunali, la quale osservanza inoltre nel Corpo delle Leggi Patrie ha un uso di più, perchè dovrebbe servirci di regola per distinguere le antiche dalle viglianti, giacchè per queste non vi è regola scritta; e dovrebbe inoltre insegnarci quali siano le Costituzioni Canoniche che mediante il consenso e la non interrotta accettazione dei Sovrani debbono secondo l'odierno stato prevalere alle nostre Leggi Patrie, e quelle che non debbono avere tal preferenza.

Sicchè dalle cose sopra esposte si può concludere, che la Giurisprudenza Toscana, cioè, l'arte che serve ad amministrare la giustizia in questo Paese, consiste nella cognizione del risultato dei predetti quattro differenti Corpi di Leggi combinato insieme, e dalla consuetudine autentica e interpretata, e dalla prudenza del Giudice applicabile ai casi controversi.

Tale essendo lo stato delle nostre Leggi, sopraggiungono gli ordini veneratissimi di S. M. C. tendenti a riformare il voluminoso Corpo delle Leggi Patrie, e a ridurle in un solo Codice, che serva di Legge o Statuto generale per tutto il Gran-Ducato.

In ossequio di tali ordini, e della commissione, che a me fu data, io non ho trascurato di fare in questo tempo tutti li sforzi per accumulare il maggior numero che io ho potuto di notizie preparatorie per servire all'Opera comandata. Ma per cominciare a fare uso di questi materiali, e dar principio con qualche ordine alla fatica che mi è stata imposta, io ho necessità per più motivi di far ricorso alla direzione di questa dottissima Adunanza, poichè io mi trovo in questo fatto in cir-

costanze simili a un Architetto, che avesse ammassato una grandissima quantità di materiali di più forte, ma che per cominciare a fabbricare non avesse ancora stabilito il disegno.

Questo disegno, che in tutte le fabbriche dipende per la maggior parte dalla volontà e dal genio del Padrone, è quello che nella presente contingenza bisognerebbe che mi fusse prescritto almeno sopra alcuni punti più importanti, affinchè a norma del sovrano volere, e a tenore delle savie Istruzioni di tutto questo Congresso io potessi disporre la mia fatica in quell'ordine che fusse più gradito e approvato per buono, e io non dovessi perdere il tempo, e stancare l'altrui sofferenza in cose che poi non si ritrovassero coerenti alle Clementissime intenzioni del nostro Augustissimo Padrone.

Se mi fusse stato commesso di faticare a una semplice compilazione, cioè a una pura esposizione delle Leggi tali quali sono digerite per via di materie con qualche metodo idoneo per l'istruzione dei giovani, nel gusto che si vede fatta la compilazione delle Leggi del Regno di Napoli da Carlo Tapia, e che attualmente si sta con molto miglior ordine facendo da Francesco Rapolla, che ne ha pubblicata la prima parte, io mi troverei molto meno imbarazzato, perchè una compilazione di Leggi in questo senso è un'Opera meramente letteraria e privata, la quale non aggiunge nè toglie alcuna cosa al vero disposto delle Leggi, che rimangono nel loro primiero essere; onde se il Compilatore prende degli abbagli, il Pubblico non ne risente alcun danno, e se le Leggi sono oscure, il Compilatore non è impegnato a chiarirle, e se sono difettive, non è obbligato a supplire; e se la Giurisprudenza in molti casi rimane dubbia e vacillante, egli non può, nè deve decidere, nè assumersi il peso di provvedere con la chiarezza e precisione della Legge alle future contingenze, ma lascia tut-

te le cose nel suo essere, trattando le Leggi istoricamente, e in somma da mero Compilatore.

Ma nel caso nostro S. M. C. non pare che voglia un'Opera da servir solo per uso delle Scuole, ma pare che voglia che le sia proposta la forma di un nuovo Codice, in cui venga rifusa e ricomposta la materia contenuta nel Corpo nostro delle Leggi Patrie, separando l'antiquato dal conveniente ai presenti tempi, e scegliendo tra le tante disformi disposizioni quelle, che sono più adattate a divenire disposizioni generali della Toscana, e volendo che questo Codice serva non solo di facilità e di istruzione per chi vorrà apprendere le Leggi Patrie, ma che abbia in se stesso forza di Legge, e mediante la sua sovrana autorità deroghi alle Leggi anteriori, e serva di Statuto generale per tutto il Granducato. Onde essendo tale l'intenzione della Cesarea M. S., la proposizione di un'Opera tanto importante diventa sempre più rischiosa, perchè infiniti sono li oggetti che bisogna avere in mente, acciò le nuove Leggi corregghino veramente i difetti del presente nostro sistema di Legislazione, e principalmente lo rendino per la quiete dei futuri tempi chiaro e preciso nelle cose che sono presentemente oscure e dubbiose, e sia nell'altre parti concordante a i giusti riflessi che bisogna avere per i diritti della C. M. S., e per la gloria del suo Nome, e del suo felicissimo Governo.

Perciò prima di ogni cosa io ardirei proporre, che la nota saviezza dell'E. V. e di tutta questa Assemblée esaminasse e stabilisse alcuni punti preliminari che servissero d'istruzione a me, e a chiunque dovrà faticare, acciocchè il filo dell'Opera resti condotto dentro quei limiti che possono essere più vicini a incontrare la sovrana approvazione, e non mi si lasci la libertà di andare vagando con l'immaginazione in cose troppo lontane dall'uso pratico, e di ingolfarmi, e di perder-

Aaaa

mi

te a parte senza inferirle nella Compilazione, e senza farne menzione.

Se non se ne dovesse far menzione, mi rimarrà dubbio il come contenermi in molte circostanze, nelle quali le nostre Leggi delle Finanze sono estremamente connesse con la direzione degli altri Negozi Civili senza parlare delle nostre Leggi delle Decime, o altre Tasse prediali, che hanno tanta connessione con i diritti di Cittadinanza, o colle prove del possesso, e dell' identità dei Beni, e delle discendenze che nella maggior parte degli affari forensi vengono a bisogno, citerò solo un esempio della Legge modernamente emanata sopra le Cedole, la quale certamente è una Legge di Finanze, ma non ostante quando parleremo dei Testamenti, o bisognerà inserire il disposto di detta Legge, o bisognerà traslasciarla. Se si inserisce, io non so se questo corrisponda all' intenzione di S. M. C., e se si traslascia, pare che il nostro Codice rimarrebbe incompleto, e non solo incompleto, ma fallace, perchè nella materia Testamentaria noi supporremo permessa una cosa, che per verità secondo le Leggi del nostro Paese resta proibita, onde in vece d' istruzione, e di facilità con questo Codice a chi vuole apprendere la Giurisprudenza Patria, si darebbe occasione a prendere degli equivoci.

L'istesso si può dire generalmente di tutte le altre Leggi appartenenti alla Gabella dei Contratti, che sono troppo connesse con tutti li atti Civili. Sicchè affinchè questa separazione della materia delle Finanze sia fatta nel modo che prescrive S. M. C., e sia fatta in modo che non pregiudichi alla chiarezza dell' Opera, io stimerei, rimettendomi alla correzione dell' E. V., che ella si degnasse prenderla in considerazione a parte, per fermare ciò che il servizio di S. M. C. richiede, e per fissare i punti d' Istruzione, che a tenore di esso anderanno dati a chi dovrà lavorare nell' altre materie di questa Compilazione, af-

finchè sappia che cosa proporre e pensare negli articoli che richiedono con le dette Leggi delle Finanze un indispensabile consonanza senza timore di contravvenzione agli ordini della C. M. S.

Questi sono i punti principali, per cui mi trovo in obbligo di ricorrere preliminarmente alla direzione di V. E., e di tutta questa savia Assemblea, la quale spero che mi prescriverà una norma, che io possa sicuramente seguitare senza pericolo di allontanarmi dalle benigne intenzioni del nostro Clementissimo Sovrano, alle quali io mi farò sempre gloria di servire con la mia tenuità, e col più riverente zelo.

DISCORSO II.

Tenuto nell' Adunanza dei Deputati alla Compilazione di un nuovo Codice delle Leggi Municipali della Toscana sotto di 22. Giugno 1747.

Essendomi stato comandato nell' Adunanza prossima passata del dì 31. Maggio di pensare a un metodo, sopra di cui seguitando per quanto è possibile l'ordine delle Istituzioni di Giustiniano si possono disporre e trattare le materie necessarie a inserirsi nel nuovo Codice, di cui S. M. C. ha ultimamente ordinata la Compilazione, io ho fatte tutte le possibili riflessioni sopra la qualità e vastità di queste materie, e sopra l' indole dell' Opera comandata dal nostro Augustissimo Padrone, le quali mi hanno fatto stare infinitamente dubbioso e perplesso sopra il paragone dei tanti differenti metodi che mi si sono presentati alla mente, e che io ho veduti praticare tanto nelle opere dei Giureconsulti, che in differenti Corpi di Leggi, e sopra la vera e intrinseca difficoltà di trattare la materia legale con un metodo esatto, e tale quale

di questo si fonda in una preliminare riflessione, che il Diritto a noi competente o ci compete sopra le persone, o sopra le cose, e che per ottenere questo Diritto, o per conservarcelo abbiamo necessità delle azioni giudiziali, e per tal causa si divide tutto il trattato in tre parti principali, la prima delle quali parla delle persone, la seconda delle cose, e la terza delle azioni. Questa divisione, a cui si può accomodare con facilità ogni discorso nel Gius privato, non soffre, che vi si possa ugualmente accomodare la materia del Gius pubblico, nel trattare il quale deve stabilirsi la costituzione fondamentale del Governo, e sue differenti Province, deve regolarsi tutto ciò, che appartiene alla sacra Comitativa, debbono stabilirsi, e graduarsi tutte le Magistrature tanto Metropolitane, che Provinciali, si deve definire, quali siano le Leggi da osservarsi nel Paese, e il modo di esercitare la potestà legislativa, e la giudiziale, e passare in appresso al dettaglio delle Leggi sacre, politiche, militari, ed economiche, le quali cose meritano una totale separazione, come fu riconosciuto dai Compilatori medesimi dell' *Instituta*; e anco essendo separate in un libro a parte, io per me non credo atto alla natura di tal trattato l'ordine suddetto tenuto nell' *Instituta* per trattare i Diritti privati, credendo più comodo all' intelligenza della materia valersi di un differente metodo, del quale io mi darò l'onore di parlare altra volta, quando mi venga comandato.

Ristringendomi adunque per adesso alla posizione dei Diritti privati, e riassumendo l'ordine delle predette Istituzioni Giustiniane, crederei, che ad esempio di quelle si dovesse premettere alla nostra Opera un trattato preliminare sopra quelle cose, che in Toscana hanno, e debbono avere forza di Legge, il quale io disporrei con l'ordine seguente.

In primo luogo parlerei dell'

autorità di questo stesso Codice, che Sua Maestà Cesarea vuol fare per servire di Legge Generale al Granducato di Toscana, acciò si sappia, qual'uso si debba fare di esso, e si sappia qual'uso resti delle Leggi, e ordinazioni antecedenti, e se queste o in tutto, o in parte debbino restare arrogate.

Descritte le Leggi generali passerei a parlare delle Leggi particolari, le quali facilmente o per essere troppo minute, o troppo proflisse non potranno comprendersi nel Codice delle Leggi Generali. Queste Leggi particolari o devono servire per il Territorio di qualche Città, o Comune del Granducato, o debbono servire per fondazione, o direzione di qualche Magistrato, o debbono servire per la fondazione, o direzione di qualche Collegio, e Università approvata dal Principe, e perciò soggiungerei i titoli, che dichiarassero queste tre specie di Leggi particolari, dove bisognerebbe stabilire quelle, che dovessero essere abolite, e quelle, che dovessero restare in vigore, e parlare dell'uso, e autorità loro.

Dopo il discorso delle Leggi passerei al discorso dei Privilegi, che sono una deroga alla Legge fatta in favore, o in odio di una certa persona; e in appresso passerei a parlare in generale degli altri Ordini del Principe, siccome dei suoi Rescritti, e del modo di supplicarlo.

Queste sarebbero le parti componenti il nostro Gius Civile Toscano; ma siccome questo non è l'unica Legge, che governi in Toscana gli affari comuni, così pare necessario, che si aggiungano alcuni titoli sopra l'uso, e autorità delle Leggi Civili dei Romani, sopra l'uso, e autorità delle Consuetudini Feudali, sopra l'uso, e autorità delle Leggi Canoniche, sopra l'uso, e autorità delle Costituzione Sinodali, e sopra l'uso, e autorità del Consolato del Mare.

E dopo di ciò finalmente passando al Gius non scritto aggiun-

gazione di esaminare scrupolosamente le Leggi presenti, perchè in somma se queste saranno contrarie alle nuove ordinazioni, saranno derogate, e se non saranno contrarie, resteranno nel suo vigore come prima, senza che s'incorra pericolo di commettere errori di omissione, nè che in ogni caso questi siano di grande importanza.

Ma siccome Sua Maestà Cesarea pare, che non voglia procedere col metodo di aggiunger legge sopra legge, ma voglia dirigere questa compilazione allo scopo di riunire tutto il Diritto Toscano in un Codice solo, in tal caso la fabbricazione di questo Codice si rende più gelosa, e secondo il mio debole parere chiunque lo dovrà comporre, non lo potrà comporre con altro metodo, che con quello di sopra accennato, cioè di esaminare a una per volta le nostre Leggi patrie, di separarne le materie antiquate, e superflue, di sceglier le necessarie, di fissare sopra di queste le decisioni, e di rapportare di mano in mano queste decisioni ai titoli del nuovo metodo, che ci saremo proposti per esemplare.

In tal guisa certamente noi non potremo avere il piacere di veder crescere il nostro lavoro ostensibilmente a un titolo per volta, ma bisogna considerare, che il progresso del nostro lavoro, non ostante questo, sarà infinitamente più veloce, e ci troveremo finalmente ripieni, e perfezionati tutti i titoli in un tempo nel modo, che tessendo l'Opera di un Drappo, quantunque non si possa compire, e perfezionare un fiore per volta, si può non ostante disporre i fili in maniera da far crescere il lavoro tutto in un tempo.

Io credo ancora, che in questo tempo noi potremmo avere la soddisfazione di rendere ubbidita S. M. C. con dargli un ragguaglio regolare del progresso della nostra fatica, perchè in somma anco in questo sistema noi dobbiamo esaminare a una per volta le Leggi Statutarie, fissarne la decisione da scegliersi, e

chiederne l'approvazione a Sua Maestà Cesarea.

Il determinarsi nella composizione di questo Codice, o per un metodo, o per un altro dipende principalmente, come di sopra ho detto, dall'idea, che di esso ne può aver formata Sua Maestà Cesarea, e dall'uso, che Ella vorrà, che si faccia sì del Codice nuovo, che delle Leggi vecchie.

DISCORSO III.

Tenuto nell'Adunanza dei Deputati alla Compilazione di un nuovo Codice delle Leggi Municipali della Toscana sotto dì 6.

Luglio 1747.

PROseguendo per quanto è possibile col metodo di Giustiniano fondato nella riflessione, che tutti i diritti o ci competono sopra le persone, o ci competono sopra le cose, e avendo nell'Adunanza precedente rappresentato, come a mio credere si potesse disporre il Trattato delle persone, mi pare, che il Trattato delle cose si potesse cominciare dalla prima, e più naturale divisione di esse, poichè altre sono corporali, e altre incorporali, e le corporali altre sono stabili, altre mobili, e le mobili altre sono animate, o semoventi, e altre nò, onde premetterei i titoli atti a spiegare le dette differenti classi di cose, e loro naturali suddivisioni, nel qual discorso cadono in considerazione i diritti di ogni genere, perchè i Giureconsulti sotto nome di cose intendono tutto quello, che non è persona.

Dopo la divisione naturale passerei alla divisione legale, per la quale si distinguono le cose, che sono nel nostro Patrimonio da quelle, che sono fuori del nostro Patrimonio. Quelle che sono fuori del nostro Patrimonio o non hanno alcuna

foggiungerei quello dell' Accessione, sotto il qual nome vengono tutti i modi di acquistare, in forza, e conseguenza di una cosa già nostra; e passerei quindi al titolo della Specificazione, che può in qualche modo comprendere l'immissione, e confusione; e porrei finalmente quello dell' Usucapione.

Passando ai modi di acquistare, che richiedono la volontà del Padrone, questi sono o la successione, o la tradizione. La successione altra è testamentaria, altra è intestata; e sebbene l'intestata si deferisca più per disposizione della Legge, che per volontà dell'uomo, non ostante ella si colloca tra i modi, che richiedono la volontà del Padrone, sì perchè in qualche modo il Padrone vi concorre coll' astenersi dal fare testamento, il che era in sua libertà di fare, sì per la connessione, che è tra questa materia, e l'altra della successione testamentaria.

Principiando adunque da questa successione testamentaria, dopo un titolo generale, che la definisca, e dichiarare, parlerei delle persone, che possono, o non possono far testamento, e poi del modo di fare i testamenti, e in appresso dei Codicilli, e delle altre disposizioni per causa di morte. Aggiungerei dopo un titolo dell' Exerredazione, o preterizione dei figli, e un altro dell' Exerredazione, o preterizione degli Ascendenti, e Collaterali; e un altro della Legittima; e quindi passerei a trattare dell'Istituzione degli Eredi; delle Sostituzioni, dei Legati, della Falcidia, dei Fidecommisfi, della Quarta Trebellianica, e poi sarebbe opportuno di fissare l'obbligo dell' Inventario negli eredi gravati, e trattare delle nullità dei Testamenti, e loro diversi effetti, e stabilire, o canonizzare alcune congetture atte all'interpretazione della volontà dei defunti.

Passando al Trattato della successione intestata dopo un titolo generale, che la definisse, e dichiarasse, collocherei i titoli della successio-

ne dei Descendenti, della successione degli Ascendenti, della successione dei Collaterali Agnati, della successione delle Donne, e dei Collaterali Cognati, della successione tra marito, e moglie, e della successione del Fisco.

Dopo di ciò porrei alcuni titoli comuni alle materie dell' una, e dell'altra successione, cioè della repudia dell'eredità, del tempo a deliberare dell'addizione dell'eredità, del beneficio dell' Inventario, della trasmissione dell'eredità, della rappresentazione, e delle persone incapaci dell' una, e dell'altra successione.

L'ultimo dei modi sopra scritti di acquistare il dominio è la tradizione, la natura della quale in questo luogo genericamente conviene spiegare, poichè tutti i differenti patti, che sogliono per lo più accompagnare la tradizione, e che danno la forma, e il nome ai Contratti, che gli uomini fanno, hanno la sede più abbasso nella parte, che tratta delle obbligazioni. Sicchè dopo il Titolo della Tradizione servirà apporre un titolo delle persone, a cui non è permesso alienare, e un altro delle persone, che per noi acquistano il dominio.

Terminato con ciò il Trattato delle cose, che in qualche modo sono nel nostro Dominio, si può passare al Trattato delle obbligazioni, per mezzo delle quali anco le cose, che sono in dominio d'altri restano a noi obbligate, e tal' obbligazione serve per lo più di strada a far passare il dominio di esse da una mano nell'altra.

La principale divisione delle Obbligazioni si desume dalla Causa di esse, poichè altre nascono dai Contratti, altre dai Delitti, e l'uno, e l'altro di questi fonti delle obbligazioni umane fornirà abbondante materia per la terza, e per la quarta parte della nostra Opera.

Nella terza parte premetterei alcuni titoli generali sopra l'obbligazione naturale, sopra l'obbligazione civile, sopra i patti, e convenzioni, e sopra i contratti, e
so-

della Parte offesa; e poi bisogna stabilire qualcosa sopra le dispute, che nascono della competenza del Foro nelle Cause Criminali, e sopra gli effetti della Prevenzione. E fissata questa competenza si verrà a trattare del Processo informativo, dove bisogna aggiungere in specie i Titoli del modo di scrivere i Processi, della qualità dei Testimonj, dell'ordine di esaminare i Testimonj, del modo d'interrogare i Testimonj, della contraddizione dei Testimonj, e del modo di purgarla, della falsità dei Testimonj, delle relazioni dei Periti Fiscali, dei libri, e scritture atte a far prova contro il Reo, delle presunzioni, indizj, e congetture contro il Reo, della pubblica voce, e fama, e della notorietà del Delitto.

E quindi passerei a trattare della citazione del Reo, della cattura personale del Reo, degl'inventarj, sequestri, precetti di non offenderli, e altri atti interlocutorj, del Reo contumace, del modo di costituire il Reo in contumacia, degli effetti della contumacia, del modo d'interrogare il Reo presente, delle Confessioni del Reo, della verificazione delle confessioni del Reo, della custodia del Reo, del rilascio del Reo con cauzione di rappresentarsi, della suggestione dell'incussione di timore, delle promesse d'impunità, dei decreti di tortura, delle cause, per cui può darsi la tortura, delle difese da darsi al Reo avanti la tortura, dei generi della tortura, del modo di dare la tortura, della ratificazione, e verificazione del detto del Reo sopra la tortura, dell'ufizio del Giudice nella direzione del Processo informativo, della necessità del Voto dell'Assessore, delle partecipazioni, e istruzioni, che debbono i Giudici inferiori chiedere ai Magistrati, e Ministri superiori per la direzione dell'informativo, della Conclusione in Causa, e della trasmissione dell'Inquisizione.

Terminato in tal guisa il corso dell'informativo, passerei a parlare della spedizione della Causa contro i Rei contumaci senza difese, e poi dell'

assegnazione del termine alle difese ai Rei presenti, e parlerei dei Procuratori dei Rei, del Procuratore, e Avvocato dei Poveri, e dei suoi legittimi contraddittori, che sono il Procuratore Fiscale, e il Procuratore della parte offesa, e dopo di ciò della pubblicazione del Processo informativo, della repetizione dei Testimonj Fiscali, della legittimazione del Processo informativo, dell'ammissione dei Testimonj, ed altre prove defensionali, del sospetto contro il Giudice, o Assessore, del sospetto contro gli Attuarj criminali, delle avocazioni delle Cause Criminali, e finalmente dell'arbitrio del Giudice nelle Cause Criminali, e delle Sentenze definitive.

Spiegherei in tal proposito le Partecipazioni, e Istruzioni, che il Giudice processante deve chiedere ai Magistrati Superiori avanti di dare la Sentenza definitiva, e come debba concepirsi il Voto scritto del Giudice processante, e il Voto scritto dei Magistrati Superiori, e parlerei del riervo apposto nelle Sentenze contumaciali a poter comparire, e giustificarsi, e del riserva apposto nelle Sentenze dei Rei presenti a poter supplicare il Principe per la grazia.

Dopo di ciò bisogna trattare dei Contumaci, che compariscono a giustificarsi dentro al termine, e dei Contumaci, che spirato il termine domandano di esser rimessi in buon giorno; e per quegli, che persistono nella contumacia bisogna aggiungere i Titoli delle Taglie, e altre pene dei Contumaci, della cattura dei Rei condannati in contumacia, della recognizione della Sentenza contumaciale, del genere di difesa, che si accorda al Reo in detta recognizione, e della pronunzia sopra l'esecuzione di detta Sentenza.

Finito in tal guisa il corso del Giudizio criminale, discorrerei dell'Appello dalle Sentenze Criminali, e della revisione delle medesime, e in appresso del ricorso al Principe per la moderazione, o remissione della pena, delle informazioni da farsi a